

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

Ambito Disciolta ASL SA 1

Procedura aziendale per la protezione della salute della lavoratrice in stato di gravidanza *D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151*

*("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53") e normative connesse
Documento: MATER/1: Revisione n. 3 del 28/09/2009*

*U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione: RSPP, dott. Aristide Tortora, ing. Raffaele Grimaldi, arch. Fortunata Russo.
U.O.C. Medico Competente: dr. Ferdinando Crescenzi.*

A - PREMESSA

La normativa vigente impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 - Legge 53/00 - D.Lgs.151/2001 - D.Lgs. 81/08) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza, puerperio ed allattamento e di identificare luoghi di lavoro "sicuri" ove permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività lavorativa. L'art. 28 (1° comma) del D.lgs. 81/08, in particolare, prevede che la Valutazione dei Rischi tenga conto anche dei soggetti/gruppi esposti a rischi particolari. In merito alle problematiche generali correlate alla salute della donna in gravidanza, puerperio ed allattamento, è opportuno attendere al disposto normativo del D.lgs. 151/2001. Infatti secondo le linee direttrici della Commissione della Comunità Europea datate 5.10.2000: "la maternità non è una malattia, ma è un aspetto della vita quotidiana; la Protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e le regole esistenti nei rispettivi ambiti".

Alla luce dell'apparato normativo in materia è necessario dotare la ASL SALERNO, per l'ambito territoriale di competenza della disciolta ASL SA 1, di una procedura per la protezione della salute della lavoratrice in stato di gravidanza, schematizzata nella TABELLA n. 1 allegata e appresso puntualmente esposta in 12 passi o fasi operative.

La compatibilità dello stato di gravidanza con la mansione, visti gli articoli 11 e 12 del D.lgs. 151/2001 è effettuata nella nostra ASL dal Dirigente. Il Dirigente, che in questa funzione agisce per delega del Datore di Lavoro, a seguito della Valutazione dei Rischi, eventualmente modifica la mansione delle lavoratrice-madre, durante il periodo di gravidanza, fino a sette mesi di età del bambino e durante tutto il periodo dell'allattamento. La lavoratrice non può essere adibita ai lavori "vietati": cioè quelli definiti faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'art. 7 del T.U. (TABELLA 2), e quelli che prevedono l'esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro ai sensi dello stesso art. del T.U. (TABELLA 3). Ai lavori "vietati" si devono poi aggiungere le lavorazioni che ai sensi del D.P.R. 336/94, espongono al rischio di malattie professionali e anche i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.lgs. 230/95. Al successivo art.11 del T.U. invece, si riporta l'elenco dei rischi aziendali che devono essere specificamente valutati, anche in relazione alla eventuale presenza di lavoratrici in gravidanza (TABELLA 4). Al fine di semplificare la Valutazione del Rischio per ogni caso di gravidanza, nella seguente procedura sono state suddivise tutte le mansioni riscontrabili nell'Azienda in tre diverse categorie:

1. mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio ed allattamento (TABELLA 5);
2. mansioni la cui eventuale compatibilità con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento è da valutare con apposita Valutazione del Rischio (TABELLA 6);
3. mansioni compatibili con lo stato di gravidanza, puerperio ed allattamento (TABELLA 7).

B - PRIVACY

Determinate condizioni personali, vanno trattate nel rispetto della massima riservatezza, invero il Dirigente non può rendere noto lo stato di gravidanza di una donna se essa non da il suo consenso. Delle suddette condizioni, correlate alle condizioni del lavoro e sempre nel rispetto della riservatezza, devono tenere conto anche le consulenze mediche, i rapporti e i certificati medici. In generale è necessario prendere misure per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere della donna, con il consenso dell'interessata previa la sua consultazione.

E' fatto obbligo alla lavoratrice di dichiarare lo stato di gravidanza "non appena accertato" solo nei seguenti casi:

1. in caso di radioesposizione come da art. 8 del D. Lgs. 151/01;¹
2. prima dell'inizio del settimo mese di gravidanza per richiedere il congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro).

Per gli altri casi, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro ed ai fini dell'applicazione della presente procedura, lo stato di gravidanza va comunicato "al più presto possibile". Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza secondo le procedure nel seguito esposte.²

C - INIZIO PROCEDURA

La procedura interna MATER/1 si attua **solo** in presenza della comunicazione della lavoratrice del sopraggiunto stato di gravidanza. La lavoratrice, infatti, deve procedere alla comunicazione scritta del proprio stato di gravidanza, attraverso il certificato medico redatto da un medico del SSN, trasmesso al Dirigente della Struttura.

Questa figura, appresso meglio definita, opera a tal fine in attuazione della delega di funzioni operative da parte del Datore di Lavoro. Pertanto, ove nelle norme e nei regolamenti di attuazione in materia di tutela della maternità si legge generalmente "il datore di lavoro", si deve intendere quel Dirigente che nella struttura di competenza opera in nome e per delega del datore di lavoro, sostituendosi a questo nei compiti e negli adempimenti. Si segnalano di seguito i Dirigenti della ASL SALERNO, operanti nell'ambito territoriale della disciolta ASL SA 1, a cui vanno trasmesse per competenza le comunicazioni di gravidanza:

il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, coincidente con la denominazione di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, nelle seguenti strutture:

- Ospedale di Cava de' Tirreni - Castiglione di Ravello;
- Ospedale di Nocera Inferiore - Pagani;
- Ospedale di Sarno;
- Ospedale di Scafati.

il Direttore del Distretto, coincidente con la denominazione di Direttore Sanitario del Distretto, nelle seguenti strutture territoriali:

- Distretto 61: Scafati - Angri - Corbara - Sant'Egidio del Monte Albino;
- Distretto 62: Sarno - Pagani - San Valentino Torio - San Marzano sul Sarno;
- Distretto 60: Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Castel San Giorgio - Roccapiemonte;
- Distretto 63: Cava de' Tirreni - Vietri sul Mare - Costiera Amalfitana - Tramonti.

Nota 1

Esposizione a radiazioni ionizzanti (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69):

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Nota 2

A tale proposito si fa presente che secondo le Linee Diretrici dell'Unione Europea si definisce lavoratrice gestante/puerpera/in periodo di allattamento ogni lavoratrice gestante/puerpera/in periodo di allattamento che informi del suo stato il proprio datore di lavoro conformemente alla legislazione nazionale.

il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, per tutte le strutture, ovunque ubicate, che dipendono funzionalmente dal Dipartimento;

il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, per tutte le strutture, ovunque ubicate, che dipendono funzionalmente dal Dipartimento;

il Direttore Responsabile delle U.U.O.O. relativamente all'area di supporto funzionale garantita dai seguenti servizi:

- Servizi Affari Generali;
- Sistema Informatico;
- Servizio Personale;
- Servizio Legale ed Assicurativo;
- Servizio Economico Finanziario;
- Servizio Provveditorato;
- Servizio Economato e Logistica;
- Servizio Tecnico e Manutenzione;

il Direttore Responsabile delle U.U.O.O. afferenti all'area Servizi della Direzione Sanitaria:

- Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;
- Servizio delle professioni sanitarie riabilitative;
- Servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
- Servizio delle professioni tecniche della prevenzione,
- Medicina Legale
- Coordinamento staff della Direzione Sanitaria;
- Coordinamento macrostrutture e committenza (committenze e produzione)
- Epidemiologia clinica;
- Gestione del rischio;
- Programma farmaceutico;
- Privacy;
- Programma fragilità.

i Direttori Responsabili della U.U.O.O., relativamente alla tecnostruttura di Staff al Direttore Generale:

- Sistema Informativo;
- Analisi dei processi e revisione organizzativa;
- Programmazione e controllo di gestione;
- Gestione sistema premiante;
- Accredimento e valutazione prestazioni sanitarie;
- Formazione ed educazione sanitaria;
- Comunicazione interna ed esterna e marketing sanitario;
- Coordinamento delle attività socio sanitarie;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente.

TABELLA 1




TABELLA 2

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

TABELLA 3

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1 Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

TABELLA 4

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
 - c) rumore;
 - d) radiazioni ionizzanti;
 - e) radiazioni non ionizzanti;
 - f) sollecitazioni termiche;
 - g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo n° 81/2008, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
 - a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 81/08;
 - c) mercurio e suoi derivati;
 - d) medicinali antimitotici;
 - e) monossido di carbonio;
 - f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

TABELLA 5

MANSIONI INCOMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA (mansione= attività specifica del lavoratore)	
Mansioni	Prescrizioni
Tecnico della Prevenzione - Veterinario	Cambio mansione per pericolo aggressione animali e toxoplasmosi
Dirigente Medico - Resp. Lab. Analisi clin. e cit.	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Chimico	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Biologo	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Tecnico Analisi Cliniche	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Tecnico Analisi Biologiche	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Tecnico Anatomia Patologica	Cambio mansione per pericolo rischio chimico e biologico
Infermiere Centro Trasfusionale	Cambio mansione per pericolo rischio biologico
Dirigente Medico Chirurgo	Cambio mansione per pericolo rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti
Dirigente Medico delle Discipline Mediche esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Cambio mansione per pericolo rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Dirigente Medico delle Discipline Mediche (Malattie Infettive)	Cambio mansione per pericolo per inclusione al punto J dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
Dirigente Medico delle Discipline Oncologiche	Cambio mansione per rischio esposizione antitumorali
Dirigente Medico Dipartimento Salute Mentale	Cambio mansione per pericolo per inclusione al punto J dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
Infermiere Discipline Chirurgiche	Cambio mansione per pericolo rischio chimico, biologico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Infermiere Discipline Mediche esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Cambio mansione per pericolo rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Infermiere Discipline Mediche (Malattie Infettive)	Cambio mansione per pericolo per inclusione al punto J dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
Infermiere day hospital oncologico	Cambio mansione per rischio chimico, biologico ed esposizione antitumorali
Infermiere Pediatria e Neonatale	Cambio mansione per rischio chimico, biologico ed esposizione antitumorali
Ausiliario	Cambio mansione per rischio biologico e movimentazione manuale dei carichi
Ausiliario Malattie Infettive	Cambio mansione per rischio biologico e movimentazione manuale dei carichi e per pericolo per inclusione al punto J dei lavori

	faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
OTA-OSS	Cambio mansione per rischio biologico e movimentazione manuale dei carichi
OTA-OSS Malattie Infettive	Cambio mansione per rischio biologico e movimentazione manuale dei carichi e per pericolo per inclusione al punto J dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
Medici e Infermieri Continuità Assistenziale Territoriale	Cambio mansione per rischio chimico, biologico
Ostetrica	Cambio mansione per rischio chimico, biologico
Medico (Dipartimento Salute mentale)	Cambio mansione per pericolo per inclusione al punto J dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri art. 7
Medico Chirurgo	Cambio mansione per rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Infermiere Blocco Operatorio	Cambio mansione per rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Medico Anestetista	Cambio mansione per rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Ausiliario Blocco Operatorio	Cambio mansione per rischio biologico
Medico Radiologo	Cambio mansione per rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Tecnico di radiologia	Cambio mansione per rischio chimico, biologico e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Magazziniere	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi
Necroforo	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi e rischio biologico
Giardiniera	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni
Meccanico	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni
Operaio-Pittore	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi
Falegname	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi
Medico per Emergenza 118	Cambio mansione per rischio biologico
Infermiere per Emergenza 118	Cambio mansione per rischio biologico
Autista per Emergenza 118	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi
Ausiliario per Emergenza 118	Cambio mansione per movimentazione manuale dei carichi

TABELLA 6

MANSIONI CON COMPATIBILITA' CON LO STATO DI GRAVIDANZA DA VALUTARE (mansione= attività specifica del lavoratore)	
Mansioni	Prescrizioni
Archivista	Analisi ed eventuale modifica del luogo, delle condizioni, e dell'orario di lavoro, nonché dell'attività lavorativa specifica.
Videoterminalista	
Tecnico della Prevenzione - Ispettore	
Dirigente Medico delle Discipline Mediche non esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	
Infermiere Ostetricia e Ginecologia	
Infermiere Discipline Mediche non esposto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	
Ausiliario Ambulatori	
OTA-OSS Ambulatori	
Medico Ambulatori	
Medico Legale	
Medico Competente	
Infermiere Ambulatori	
Sociologo - Assistente Sociale	
Tecnico di Riabilitazione	
Psicologo	
Farmacista	
Autista	
Barbiere	
Addetto alla Sartoria	
Guardia Giurata	
Centralinista	
Elettricista	

TABELLA 7

MANSIONI COMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA (mansione= attività specifica del lavoratore)	
Mansioni	Prescrizioni
Portiere	<p><u>Ambiente di lavoro</u> separato da locali ospitanti lavorazioni comportanti esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici, chimici e fisici potenzialmente nocivi, escludendo altresì attività dove c'è la presenza di pazienti con patologie in atto, certe o sospette o ad animali</p> <p><u>Limitazioni in gravidanza:</u> uso di scale portatili, movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.</p> <p><u>Limitazioni nel post partum:</u> movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.</p>
Responsabile con funzioni amministrative (comprende il sanitario con attività non assistenziale)	
Impiegato amministrativo	
Commesso	

FASI OPERATIVE DELLA PROCEDURA			
Passo	Descrizione	Il Responsabile dell'applicazione della fase	Modalità di esecuzione operativa
1	Compilazione della dichiarazione di gravidanza	La lavoratrice in stato di gravidanza	La lavoratrice in stato di gravidanza compila e firma la dichiarazione di gravidanza indirizzata al Dirigente della Struttura di appartenenza. Allega il certificato di un medico del SSN.
2	Individuazione della eventuale nuova mansione cui adibire la lavoratrice in stato di gravidanza.	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio, in ottemperanza alla valutazione dei rischi, individua la eventuale nuova mansione tra quelle già codificate e contenute nell'Allegato I. Nel caso di necessità concorda la nuova mansione con il Dirigente della Struttura di destinazione.
3	Trasmissione della documentazione al SPP e MC	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio	Il Dirigente della Struttura invia al SPP e MC comunicazione conforme all'Allegato II, controfirmata dalla lavoratrice, con l'indicazione della nuova mansione. La comunicazione va inviata anche all'Esperto Qualificato in caso di lavoratrice esposta a rischio ionizzante.
4	Trasmissione del certificato di gravidanza alla Direzione Provinciale del Lavoro	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio	Il Dirigente della Struttura trasmette il certificato della lavoratrice alla Direzione Provinciale del Lavoro affinché venga disposta l'interdizione temporanea del lavoro della lavoratrice stessa ai sensi dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 151/01 fino a che non venga formulato il giudizio d'idoneità alla nuova mansione specifica e la eventuale nuova valutazione del rischio.
5	Individuazione dei fattori di rischio sulla base delle mansioni proposte	SPP, di concerto con MC, il Responsabile della Struttura Originaria, eventualmente il Responsabile della Struttura di Destinazione	Il Servizio di Prevenzione e Protezione una volta in possesso della documentazione di cui all'Allegato II, esegue, unitamente al Medico Competente e con la collaborazione del Responsabile della Struttura di appartenenza o di Destinazione la valutazione dei rischi connessi alla nuova

			mansione proposta. Ove necessario esegue un sopralluogo sul posto di lavoro insieme al Medico Competente, dandone preventiva comunicazione agli RLS.
6	Giudizio di idoneità alla nuova mansione	MC	Il MC esprime il giudizio di idoneità alla nuova mansione specifica al lavoro della donna gravida (art.18, co 1, lettera c, e 39 del D.Lgs. n° 81/08)
7	Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro in caso di spostamento della lavoratrice ad altra mansione	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio	Il Dirigente della Struttura di appartenenza della lavoratrice notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione.
8	In caso di assegnazione ad altra mansione: Ordine di Servizio	Il Dirigente della Struttura di Appartenenza o, nel caso, della Struttura di Destinazione	Il Dirigente della Struttura Appartenenza o, nel caso, della Struttura di Destinazione redige un Ordine di Servizio scritto per la lavoratrice, che riporti le mansioni individuate e il luogo di loro svolgimento, che l'interessata firma per presa visione.
9	Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro in caso di impossibilità di stabilire una nuova mansione ed una nuova struttura di destinazione	Il Dirigente della Struttura dove la lavoratrice presta servizio	Il Dirigente della Struttura di appartenenza della lavoratrice notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro che non è stato possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni anche presso strutture differenti da quella di appartenenza e pertanto la Direzione Provinciale del Lavoro, può disporre l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.
10	Eventuale domanda per la flessibilità del congedo di maternità	La lavoratrice	La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151, adottando il facsimile di domanda riportato nell'Allegato III. La domanda dovrà pervenire al Dirigente della struttura entro la prima metà del settimo mese di gravidanza.
11	Visita Medica	MC	La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per

			l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità
12	Visita medica straordinaria post-parto, ai sensi della lett. c, comma 5, art. 4.	Il Dirigente	Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, il Dirigente della struttura invia la lavoratrice a visita medica straordinaria presso il MC (lett. c, comma 1, art.18 del D.lgs. n° 81/08).

Allegato I

MATERNITA' E AMBIENTE DI LAVORO: LAVORI SICURI DELLA EX ASL SA 1

Al fine di tutelare adeguatamente le lavoratrici gestanti e puerpere, nell'ambito territoriale della disciolta Azienda Sanitaria SALERNO 1, sono state identificate alcune tipologie di "lavoro sicuro", cui destinare temporaneamente la categoria di lavoratrici in questione.

1. Nel caso in cui le tipologie di lavoro di seguito riportate siano coincidenti con l'attività normalmente svolta, le interessate proseguiranno in linea di massima la loro mansione ordinaria.
2. Nel caso invece che l'attività normalmente svolta non sia consona con lo stato di gravidanza e puerperio, le tipologie di lavoro sicuro potranno costituire un'attività alternativa a quella ordinaria, cui adibire temporaneamente la lavoratrice. I "lavori sicuri" sono:
 - il lavoro di carattere amministrativo,
 - il lavoro in portineria.

Il lavoro di carattere amministrativo

L'attività di carattere amministrativo consiste sostanzialmente nell'espletamento di pratiche amministrative di vario genere. Attività complementari possono essere quelle di archiviazione di pratiche, documenti, lavoro occasionale di fotocopiatura.

L'ambiente nel quale l'attività si svolge deve risultare separato da locali nei quali si configurino lavorazioni comportanti esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici, chimici e fisici potenzialmente nocivi, escludendo altresì attività dove c'è la presenza di pazienti con patologie in atto, certe o sospette o ad animali.

Limitazioni in gravidanza: uso di scale portatili, movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.

Limitazioni nel post partum: movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso

limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.

Il lavoro in portineria

L'attività comporta il controllo generico di coloro che accedono alla Struttura, l'offerta di indicazioni ed informazioni agli utenti, la distribuzione e la consegna della posta, l'apertura e la chiusura degli ambulatori, degli studi medici e degli uffici, (provvedendo, se necessario ad accendere e spegnere computer, videoproiettori, proiettori di diapositive, lavagne luminose ed amplificatori), attività di smistamento delle telefonate in arrivo, lavoro occasionale di fotocopiatura.

L'ambiente nel quale l'attività si svolge deve risultare separato da locali nei quali si configurino lavorazioni comportanti esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici, chimici e fisici potenzialmente nocivi, escludendo altresì attività dove c'è la presenza di pazienti, con patologie in atto, certe o sospette, o di animali.

Limitazioni in gravidanza: uso di scale portatili, movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.

Limitazioni nel post partum: movimentazione di carichi, uso saltuario della fotocopiatrice ed uso

limitato del videoterminale a meno di 20 ore settimanali.

Allegato II

Al Direttore della U.O.C. Medico Competente
della disciolta ASL Salerno 1
Via G. Falcone, 60
84014 - Nocera Inferiore (SA)

Al Direttore della U.O.C. Servizio di Prevenzione e Protezione
della disciolta ASL Salerno 1
Via G. Falcone, 60
84014 - Nocera Inferiore (SA)

DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA E PROPOSTA DI ATTIVITA' LAVORATIVA

La sottoscritta:

COGNOME:	
NOME:	
LUOGO E DATA DI NASCITA:	
RESIDENZA:	
SEDE DI SERVIZIO:	U.O.
QUALIFICA:	
RECAPITO TELEFONICO SEDE DI SERVIZIO:	
RECAPITO TELEFONICO DOMICILIO:	
DATA PRESUNTA DEL PARTO:	

(barrare la casella che interessa)

in ottemperanza al Decreto Legislativo 151/2001, del documento di valutazione dei rischi e normative connesse, essendo inclusa la attuale mansione tra quelle intrinsecamente sicure dichiara di poter continuare a svolgere la propria mansione (fermo restando il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro).

in ottemperanza al Decreto Legislativo 151/2001, del documento di valutazione dei rischi e normative connesse, dichiara le mansioni che potrebbe svolgere presso la struttura di appartenenza, oppure altra struttura, specificando l'orario di lavoro e il luogo di svolgimento delle stesse, in accordo con il Responsabile della Struttura, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (fermo restando il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro).

ALTRA MANSIONE	ORARIO DI LAVORO	LUOGO DI SVOLGIMENTO

in ottemperanza al Decreto Legislativo 151/2001 del documento di valutazione dei rischi e normative connesse, dichiara, in accordo con il Responsabile della Struttura, di non poter svolgere alcuna attività presso la struttura di appartenenza durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (fermo restando il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro).

Dichiara inoltre di:

essere

non essere

esposta a radiazioni ionizzanti.

data

<i>Firma Direttore Responsabile Struttura</i>	<i>Firma dell'interessata</i>

Allegato III

Al Dirigente della Struttura

Via _____

_____ - _____ ()

La sottoscritta
nata a..... il.....,
residente a in Via.....,
recapito
in servizio presso

DICHIARA

di trovarsi alla settimana di
gravidanza, pertanto la data presunta del parto è

CHIEDE

la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al termine dell'VIII mese di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 art. 20 comma 1 (flessibilità del congedo di maternità).

Sarà propria cura far avere al Medico Competente il certificato del proprio Medico Specialista Ginecologo del SSN o ad esso convenzionato, redatto a metà del VII mese di gravidanza, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre e per il nascituro.

Distinti saluti,

data

Firma.....